

Spett.le
A.T.E.R DI VERONA
Piazza Pozza 1/c-e
37123 Verona
Trasmissione via mail PEC protocolloatervr@legalmail.it

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i per la fornitura del software di gestione dei dichiarativi fiscali – “software as a service (Ago Infinity)” - CIG ZF32B2A6C1

Con la presente si dichiara di accettare l'affidamento di cui all'oggetto, come da Ns preventivo Prot. ATER 0022648 in data 20.11.2019

A tal fine si dichiara di accettarne le clausole contrattuali sotto riportate:

Importo complessivo del servizio/fornitura: € 7.096 oltre Iva, ed è così composto:

- *PRIMO ANNO: 1.800,00 € quali costi una tantum per attivazione e configurazione del software Ago Infinity, comprensivi di costi server farm Zucchetti;*
- *PRIMO ANNO: 1.936,00 € costi per canone di manutenzione e assistenza e per nr. 12 ore di formazione;*
- *SECONDO ANNO: 1680,00 € per canone di manutenzione e assistenza;*
- *TERZO ANNO: 1680,00 € per canone di manutenzione e assistenza;*

Termini: La durata del servizio è stabilita in tre anni. Il contratto di abbonamento ha durata dal 1° giorno del mese successivo alla data di attivazione fino al 31.12 della terza annualità successiva a quella di sottoscrizione del contratto.

Pagamento: entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i

La spesa sarà liquidata a seguito di presentazione di regolare fattura, previo il visto di regolarità del servizio.

Sulla fattura sarà riportato il seguente codice **CIG ZF32B2A6C1** e la stessa sarà corredata dalle indicazioni del c/c dedicato (art. 3 L.136/2010). Le fatture riporteranno il seguente codice destinatario (SDI): SUBM70N.

Domicilio: L'Esecutore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale sita in Via Via Galvani, 6/A 39100 Bolzano (BZ).

Si dichiara di accettare che:

1. il pagamento della somma prevista dal presente atto è condizionato all'ottenimento con esito positivo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto da ATER telematicamente;
2. in caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali non imputabile ad Ater di Verona a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata la penale giornaliera nella

- misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino alla misura massima del 10% del valore contrattuale. Superata tale soglia ATER procederà alla risoluzione del contratto.
3. la presente lettera commerciale è sottoposta alla condizione risolutiva del mancato possesso dei requisiti richiesti da preventivo accertato successivamente alla sottoscrizione del presente atto. In tal caso la presente lettera commerciale sarà risolta di diritto ed automaticamente ai sensi di legge, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti delle utilità conseguite e con le modalità indicate nella PEC che Ater di Verona invierà all'operatore economico;
 4. il presente contratto si risolverà di diritto qualora non siano assolti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della L n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari e ciò anche nei confronti dei sub contraenti, a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui trattasi;
 5. è vietata la cessione dell'affidamento in oggetto, pena l'immediata risoluzione dello stesso. La cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui al c. 13 dell'articolo 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 6. sono a carico dell'Esecutore, gli oneri relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale;
 7. l'Esecutore è tenuto altresì all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi di lavoro nonché di quelle eventualmente entreranno in vigore nel corso del servizio;
 8. ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, Ater di Verona può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'Esecutore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, Ater riconoscerà a codesto Operatore i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

L'Esecutore si obbliga a:

1. eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto di affidamento. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Esecutore e che lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di ATER;
2. rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ATER;
3. dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto;
4. a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto;
5. rispettare i principi etici che l'Azienda ha posto alla base della propria missione aziendale e contenuti nel Codice Etico e gli obblighi di condotta delineati nel Codice di comportamento dei dipendenti di Ater di Verona (*pubblicati sul sito Web di Ater di Verona – Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Disposizioni Generali – Atti Generali*) quest'ultimi per quanto compatibili con il servizio affidato.

Nel rispetto di quanto indicato nel Piano Anticorruzione di Ater di Verona nonché nella disposizione prot. 2352 del 14.02.2017, l'Esecutore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi

o propedeutici alle attività negoziali per conto di Ater di Verona nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Controversie: per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si procederà all'accordo bonario.

Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilito come foro competente quello di Verona.

Norme di Rinvio: per quanto non espressamente previsto nella presente lettera commerciale si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Informativa trattamento dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”)

L'Esecutore dà atto di avere preso visione dell'informativa di cui all'articolo 10, del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”), pubblicata sul sito www.ater.vr.it

L'operatore economico

NB: La presente lettera, dopo essere stata scaricata e firmata digitalmente, deve essere restituita via PEC ad ATER (protocolloatervr@legalmail.it)
--